

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 10 febbraio 1993, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 19 della medesima legge.

Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 5.

“Norme sulla gestione transitoria dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo in Campania (ERSAC)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. In attesa del riordinamento dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania(ERSAC), diretto a rendere i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale, tutti i poteri spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo dell'Ente ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1978, numero 8 sono esercitati per un periodo di mesi quattro, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un Commissario Straordinario scelto tra i funzionari regionali, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 1993

Clemente di San Luca